

Cass., civ. sez. II, del 11 gennaio 2016, n. 230

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. In particolare, lamenta che la sentenza di appello, al pari della decisione di primo grado, non ha correttamente considerato che la società U s.a.s., che aveva agito proponendo opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato P per suoi crediti professionali, si era limitata a contestare l'esistenza di un rapporto di prestazione professionale, assumendo di non avere affidato alcun incarico al legale, ragione per la quale si sarebbe dovuto ritenere che la controversia era incentrata solo sulla questione concernente l'effettivo conferimento del mandato da parte della società opponente al professionista. Prosegue il ricorrente che nessuna domanda tesa alla verifica della congruità delle somme pretese dall'avv. P sarebbe invece mai stata formulata dall'attuale resistente.

La censura è priva di pregio.

Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come la parcella corredata dal parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine d'appartenenza del professionista abbia, per il combinato disposto degli artt. 633, comma 1 n. 2 e 636, comma 1 c.p.c., valore di prova privilegiata - al pari di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 633, comma 1 n. 1 e 634 o 635 c.p.c. per i documenti in questi ultimi considerati - e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, e come tali valore e carattere non abbia, per contro, costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista (sulla quale l'organo associativo si limita ad esprimere un parere di congruità, senza effettuare controllo alcuno di effettività e di consistenza quanto alla prestazione), nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c., nel quale, attese la natura di ordinario giudizio di cognizione, il creditore in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite ovvero all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste, circostanze la cui valutazione è, poi, rimessa al libero apprezzamento del giudice (e pluribus, Cass. 30 luglio 2004 n. 14556 e Cass. 15 febbraio 2010 n. 3463).

Nè la giurisprudenza di legittimità richiede che la contestazione mossa dall'opponente in ordine alla pretesa fatta valere dall'opposto sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine abbia carattere specifico, per il determinarsi del suddetto onere probatorio a carico del professionista, essendo sufficiente una contestazione anche di carattere generico, giacché nel giudizio d'opposizione de quo non è applicabile, nei confronti dell'opponente - convenuto, il principio - desumibile dall'art. 366, comma 1 n. 4 c.p.c. e valido, giusta lo specifico ambito d'operatività della norma, ai fini del solo ricorso per Cassazione - per cui la censura intesa a prospettare la violazione delle tariffe professionali nella liquidazione delle spese di giudizio è ammissibile solo se articolato in una dettagliata disamina delle voci che s'intendono violate.

Ne consegue che ogni contestazione, anche generica, sollevata dall'opponente-convenuto in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività, nonché all'applicazione delle tariffe è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a far sorgere per il professionista l'onere probatorio in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa (Cass. 25 giugno 2003 n. 10150; ma già Cass. 20 maggio 1977 n. 2101). In altri termini, l'eccezione formulata dall'opponente di inesistenza del mandato contiene in sé in modo implicito (fatta salva, cioè, un'espressa determinazione della parte in senso contrario) quella di contestazione anche del quantum del credito vantato dalla parte, onde il giudice dell'opposizione che riconosca un credito di ammontare inferiore a quello per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo non emana una pronuncia che va oltre i limiti delle pretese fatte valere dalle parti nelle rispettive posizioni di opponente-convenuto e di opposto-attore, e quindi non viola l'art. 112 c.p.c. (v. principio affermato con riferimento alla domanda: Cass. 27 dicembre 2013 n. 28660; Cass. 27 gennaio 2009 n. 1954 e già Cass. 30 aprile 2005 n. 9021, ma estensibile anche alle eccezioni).

Alla stregua dell'enunciato postulato, la sentenza impugnata si rivela senz'altro suscettibile di resistere alla censura con la quale il ricorrente addebita al giudice del merito il fatto di avere disatteso la istanza da lui coltivata, pur in mancanza di specifiche contestazioni della controparte, in ordine alla determinazione del quantum, una volta riscontrata la fondatezza delle richieste ai fini dell'insorgenza del diritto vantato. L'aver la corte territoriale operato la verifica considerata sull'an con esito positivo, non lo esime dall'accertamento sul quantum e non può dar luogo al denunciato vizio di extrapetizione.

In conclusione, il professionista che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (cfr., in terminis, Cass. n. 2176 del 1997 e Cass. 13.4.1999 n. 3627).